

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI (Parte seconda)

Dal nostro consulente legale

Stefano Comellini – Giulia Zali¹



Premessa

Nella prima parte di questo intervento, comparsa nel precedente numero di questa rivista, abbiamo trattato la genesi della cd. Riforma dello Sport concretizzata nella legge delega e nei conseguenti decreti legislativi che hanno ampiamente inciso sull'ordinamento sportivo, sia pure con modalità e tempi diversi.

Qui completeremo l'argomento, occupandoci della particolare disciplina degli impianti degli sport invernali (D.Lgs. n. 40/2021); della responsabilità civile e penale conseguente all'omesso rispetto delle normative di sicurezza nazionali e sportive, compreso l'obbligo di dotarsi di defibrillatore; della casistica giurisprudenziale.

Gli impianti degli sport invernali (D.Lgs. n. 40/2021)

La prima disciplina nazionale della sicurezza negli impianti degli sport invernali, di discesa e di fondo, era stata elaborata con la legge 24 dicembre 2003 n. 363 perché, fino alla emanazione della stessa, le regole dell'attività sciistica amatoriale erano affidate ad una sorta di "Decalogo" predisposto, dapprima, dal Panathlon International, poi dalla Federazione Internazionale Sci; Decalogo che, più volte adeguato, costituiva il fondamento per l'attribuzione giudiziaria di responsabilità per gli infortuni sulle piste.

La Legge n. 363/2003 aveva così dato risposta alla necessità di una legislazione organica, sia per l'importanza e la diffusione degli sport di montagna (non solo lo sci di discesa, ma anche la slitta, lo slittino, lo *snowboard* e lo sci di fondo), sia per consentire alle forze dell'ordine ed agli altri soggetti indicati nel testo di legge una corretta attività di prevenzione e repressione delle condotte pericolose.

La Riforma dello Sport è intervenuta, anche in questo ambito, con l'art. 9 della legge delega n. 86/2019 a cui è seguito il D.Lgs. n. 40/2021 con cui si sono fissate le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, svolte di regola sulle "aree sciabili attrezzate", definite come "le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali" (art. 4 comma 1).

Al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti, il decreto prevede l'obbligo di individuare "aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard" (art. 4 comma 2).

L'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome, delle aree sciabili attrezzate, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 4 comma 3 u.p.).

È comunque richiesto che tali aree siano, tra l'altro, munite di segnaletica e di segnalazione del grado di difficoltà, ai fini della loro fruizione e della loro apertura al pubblico, nonché di palinatura per delimitarne i bordi, ed infine di denominazione (o di numerazione) "almeno ogni 200 metri" per le piste da discesa e "ad intervalli di circa 500 metri" per le piste da fondo e le altre piste (artt. 6 – 7).

Quanto alle piste già esistenti, non a norma con le disposizioni del D.Lgs. n. 40/2021, è previsto l'obbligo dei gestori di adottare "misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di

¹ Studio legale Comellini.



protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo” (art. 8 comma 2).

Il gestore della pista assicura agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste (compresa la “preparazione” del fondo), e proteggendo gli utenti dagli ostacoli presenti lungo il percorso mediante l'utilizzo di adeguate protezioni e la segnalazione di ogni “situazione di pericolo atipico” (art. 11 comma 1).

L'art. 12 prevede a carico del gestore specifici obblighi manutentivi delle piste, nonché la segnalazione dell'insufficiente condizione di innevamento, fino all'obbligo di chiusura della pista, pena, in caso di ripetute violazioni, la revoca dell'autorizzazione, oltre che sanzioni pecuniarie, ferma la responsabilità penale per fatti lesivi occorsi agli utenti di cui si dirà più oltre.

Prima dell'apertura al pubblico della pista, il gestore ha l'obbligo, oltre che di stipula di un contratto di assicurazione (art. 30), di munirsi di defibrillatori (art. 14 comma 3), di attivare idoneo collegamento con una centrale di soccorso, nonché di individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati (art. 14 commi 4 e 5). Egli deve inoltre rendere adeguatamente visibili le informazioni relative alla segnaletica e alle regole di condotta da parte degli utenti (art. 16).

È altresì prevista (art. 9) la figura del direttore delle piste (che può essere lo stesso gestore, se persona fisica), il quale ha compiti di direzione e di vigilanza sullo stato di sicurezza della pista. Egli deve coordinare e collaborare con il servizio di soccorso e con gli operatori addetti ed ha l'obbligo di segnalazione immediata di ogni situazione che imponga la chiusura della pista; obbligo cui egli è tenuto direttamente “in caso di incombente pericolo”. Il direttore deve indicare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza, e sovrintendere anche alla loro realizzazione. Deve infine, in caso di pericolo valanghe, predisporre nel proprio comprensorio un piano di gestione delle emergenze.

Gli utenti minorenni delle aree sciabili, nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del

telemark, della slitta e dello slittino, hanno l'obbligo, pena la sanzione amministrativa da 100 a 150 euro, di indossare un casco protettivo omologato (art. 17).

Il Decreto n. 40 attribuisce all'utente delle aree sciabili la responsabilità della propria condotta sulle piste, con una serie di prescrizioni e di regole cautelari (artt. 17-28), stabilendo in particolare che ogni sciatore ... “può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche” (art. 27).

Sono previste sanzioni amministrative, di fascia differenziata fino a 1.000 euro, e in caso di violazioni di particolare gravità o reiterate, è previsto il ritiro temporaneo ovvero definitivo del titolo di transito giornaliero (art. 33). Lo sciatore di sci alpino ha l'obbligo di possedere una assicurazione che copra la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30).

L'art. 31 introduce poi il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, prevedendo test strumentali immediati *in loco* ad opera degli organi accertatori, ovvero test più approfonditi fuori pista, simili a quelli previsti per la circolazione stradale (art. 31).

La responsabilità civile e penale per gli infortuni negli impianti sportivi.

La responsabilità civile

Il gestore dell'impianto sportivo è responsabile della sicurezza e dell'incolumità di chi vi accede per un titolo di natura contrattuale, se sussiste un rapporto negoziale con il danneggiato, oppure di natura extracontrattuale; in quest'ultimo caso, la responsabilità è ricondotta alternativamente agli artt. 2043² e 2051³ c.c.

Sotto il profilo contrattuale, si pensi agli obblighi nascenti, a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di ski-pass. Non c'è dubbio, in tal caso, che il titolare dell'impianto assuma l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni.

² Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

³ Art. 2051 c.c. - “Danno cagionato da cosa in custodia”: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Si tratta, peraltro, di una responsabilità che va circoscritta nell'ambito della esigibilità: sempre rimanendo in tema di impianto sciistico, non è corretto far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti ogni volta in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore⁴.

Si avrà, invece, responsabilità extracontrattuale (quindi, fuori da un rapporto negoziale) ai sensi dell'art. 2043 c.c. se il gestore omette colposamente di predisporre adeguati strumenti di protezione. Si pensi al caso di un giocatore che, durante una partita di calcetto, cadendo sul campo da gioco, urti un lampione dell'illuminazione posto pericolosamente a ridosso delle reti di recinzione, riportando lesioni⁵.

Sempre in ambito extracontrattuale, norma rilevante, sotto il profilo civilistico, è l'art. 2051 c.c. che fonda la responsabilità sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.

Nel concetto di "cosa in custodia" si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, poiché ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.

La responsabilità *ex art.* 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo, richiedendosi solo, per la sua concreta configurazione, che sussista il nesso causale tra la cosa ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Tale responsabilità è esclusa solo dal "caso fortuito", che consegue a un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può derivare anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, ovvero anche dal fatto naturale (la c.d. forza maggiore).

Pertanto, la responsabilità del gestore sussiste, in base all'art. 2051 c.c., allorché l'impianto sportivo abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento di danno si verificasse; in altre parole, è necessario che vi sia un nesso di causalità tra l'impianto e l'evento di danno come, ad esempio, nel caso in cui quest'ultimo sia stato cagionato da un difetto strutturale o da una inidoneità del primo. Se ricorre questa ipotesi, il gestore dell'impianto sarà chiamato a rispondere quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo evidente che egli è il soggetto che ha il potere effettivo e dinamico sulla res (c.d. governo della cosa), al quale la legge ricollega la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

È ampia la casistica giurisprudenziale in relazione alla responsabilità extracontrattuale del gestore di impianto sportivo di cui di seguito è utile dare conto con alcuni esempi.

Si è affermata la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. del gestore di un campo di padel per l'infortunio riportato da un giocatore a seguito dell'improvviso e non prevedibile distaccamento del tappetino in erba sintetica dal fondo in cemento sul quale avrebbe dovuto essere incollato. Non si è ritenuto rilevante che il tappetino potesse astrattamente sollevarsi, soprattutto in estate. Rilevante, invece, che il danneggiato non potesse prevedere che, proprio in quel momento, si sollevasse; incombeva così sul gestore adottare tutte le cautele atte ad evitare che il tappetino si potesse sollevare⁶.

Parimenti, si è riconosciuta la responsabilità del gestore di un campo da tennis in relazione ai danni subiti da un giocatore per la presenza di una buca che, in tale impianto sportivo, è cosa strutturalmente idonea a produrre danno alla persona, così da doversi richiedere un dovere di vigilanza assoluto e costante⁷.

È stata, invece, esclusa la responsabilità, *ex art.* 2051 c.c., del gestore di un campo da calcetto per l'infortunio occorso ad un giocatore che aveva urtato contro un palo di una porta posta ai lati del campo di gioco, atteso che, essendo ben visibile tale porta e non avendone chiesto la rimozione, si è ritenuto venir meno il nesso causale, posto che il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, è riferito alla scelta dei giocatori di utilizzare il campo senza rimuovere le porte⁸.

⁴ Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014 n. 22344.

⁵ Trib. Monza 16.4.2004.

⁶ Trib. Roma, 24.2.2023 n. 3210.

⁷ Cass. civ. 28.10.1995 n. 11264.

⁸ Cass. civ., 31.7.2012 n. 13681.

Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell'organizzatore di un torneo di calcetto, affittuario temporaneo della struttura sportiva, per i danni occorsi ad un giocatore in seguito ad una caduta per la presenza di una buca nel campo sintetico. In questo caso, infatti, non può dirsi integrato il disposto dell'art. 2051 c.c. perché l'utilizzatore di una cosa (l'impianto sportivo) che non abbia su di essa l'effettivo potere d'ingerenza, gestione ed intervento, non può essere considerato custode e, pertanto, non è responsabile dei pregiudizi provocati dalla cosa a terzi⁹.

La responsabilità penale

Qualora all'infortunio nell'impianto sportivo conseguano le lesioni o la morte del soggetto utilizzatore (a qualunque titolo, atleta, spettatore, ecc.) il gestore può vedersi contestare, oltre alla responsabilità civile per risarcimento del danno di cui già si è detto, anche una responsabilità di natura penale per i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale.

La disposizione fondamentale per l'attribuzione della responsabilità penale si rinviene nell'art. 40 comma 2 c.p. ("non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo") che fissa in capo al soggetto obbligato alla sicurezza (qui il gestore custode dell'impianto sportivo) una "posizione di garanzia".

Il responsabile della struttura sportiva – proprietario, gestore, ecc. – ha, infatti, l'obbligo di dotare l'impianto di tutti i presidi necessari a tutelare l'integrità fisica dei frequentatori e di esservi presente, personalmente o a mezzo di un incaricato, per verificarne il corretto uso, informando gli utenti sui rischi specifici connessi alla pratica delle attività e le cautele da adottare per evitare una concretizzazione degli stessi.

In questo caso, non verrà a rilevanza un addebito di natura oggettiva come per la responsabilità civile, ma occorrerà, in presenza del realizzarsi dell'evento, secondo il principio penalistico di colpevolezza, la verifica in concreto, sia della sussistenza del mancato rispetto – da parte del garante – di una prescrizione cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità

ed evitabilità del fatto dannoso che la regola violata mirava a prevenire (cosiddetta "concretizzazione del rischio"), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso¹⁰.

Si è così ritenuta la responsabilità penale per omicidio colposo:

- del gerente un "kartodromo" e del responsabile della pista per il decesso di una cliente, alla quale era stato consentito di accedere al "kart" nonostante indossasse una sciarpa che le cingeva il collo e che, impigliandosi nei meccanismi del circuito, ne aveva provocato la morte per soffocamento¹¹;
- dell'amministratore delegato e direttore di un autodromo per la morte di uno dei partecipanti ad una gara automobilistica, per non avere adeguatamente protetto, con barriere di pneumatici, un muretto di protezione contro il cui spigolo la vittima era andata a sbattere dopo una collisione con altra vettura¹².

E la responsabilità per lesioni colpose:

- del custode e gestore di una struttura gonfiabile per le lesioni riportate da un minore che si era introdotto in un campo da calcetto allestito in modo incompleto e lasciato incustodito e privo di indicazioni di divieto¹³;
- del gestore di un'area sciabile attrezzata per le lesioni subite da uno sciatore, a seguito della mancata predisposizione di protezioni idonee a evitare incidenti in corrispondenza di un punto estremamente pericoloso della pista, tenuto conto della necessità di prevenire anche i pericoli fisicamente esterni alla stessa, ma cui gli sciatori possono andare incontro in caso di comportamento imprudente di terzi (nella specie, la presenza di un dente consentiva l'utilizzo di un passaggio fuori pista quale trampolino per immergersi perpendicolarmente nella pista)¹⁴;
- del gestore di un centro sportivo per le lesioni patite da un calciatore a seguito della collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, della mancata adozione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base e a schermare quest'ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli urti degli atleti in corsa¹⁵;

⁹ Cass. civ., 10.2.2003, n. 1948.

¹⁰ Cass. pen., 20.6.2018 n. 32216.

¹¹ Cass. pen. 27.11.2013 n. 2343.

¹² Cass. pen. 10.11.2005 n. 11361.

¹³ Cass. pen., 16.1.2019 n. 1763.

¹⁴ Cass. pen. 30.9.2015 n. 44796.

¹⁵ Cass. pen. 20.9.2011 n. 18798.

- del gestore di una pista per go-karts per non aver previamente eliminato dalla stessa tutto quanto potesse costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo; così che il pilota, colpito al volto dal pietrisco sollevato dal go-kart che lo precedeva, perdeva il controllo del veicolo e usciva di pista riportando lesioni personali¹⁶.

Il defibrillatore

Strumento obbligatorio per la sicurezza nell'impianto sportivo è il defibrillatore.

Secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 11 del DL 13.9.2012 n. 158, con il D.M. 24.4.2013 sono state emanate le "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita" nell'ambito dell'attività sportiva.

In particolare, l'art. 5 del provvedimento regolamentare riferisce l'obbligo di dotazione dello strumento (DAE) per gli enti sportivi, sia professionistici che dilettantistici, fatta eccezione in questo secondo ambito, per quelli che svolgono discipline "con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili" (comma 3).

Più enti che operino in uno stesso impianto sportivo, compresi quelli scolastici, possono associarsi per assolvere gli obblighi di dotazione e manutenzione del DAE, ovvero, siano essi singoli o associati, possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dello stesso (comma 6).

Le "linee guida" propriamente dette sono poi contenute nell'Allegato E del detto decreto ministeriale, esplicative di una serie di obblighi che, qualora non osservati, possono costituire, in caso di evento lesivo della persona, fondamento di colpa (art. 43 c.p.) rilevante in ambito penale e civile.

In concreto, le società che utilizzano, permanentemente o temporaneamente, un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento di uno o più dispositivi,

regolarmente marcati CE, disponibili, accessibili e funzionanti, posizionati ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento ad opera del personale addestrato all'utilizzo.

Il soggetto responsabile dell'impianto deve dare comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente del numero di DAE, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione e l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato, al fine di rendere più efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.

La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita dagli enti sportivi sia nel corso degli allenamenti che delle gare organizzate all'interno degli impianti nei quali praticano la loro attività.

Secondo le prescrizioni del CONI, in caso di mancanza di strumento idoneo, ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale, deve ritenersi l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto risultando esso inutilizzabile¹⁷.

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengono utile (video, incontri, riunioni).

Dopo aver affermato che l'ente sportivo è responsabile solo della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo, le linee guida dell'Allegato E precisano – per una scelta spiegabile solo con la effettiva realtà dell'ampia platea delle piccole associazioni sportive – che l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.

In altre parole, si è voluto sottrarre il personale formato all'uso del DAE – spesso soggetti volontari in strutture sportive minimali – dalla "posizione di garanzia" e, quindi, da una responsabilità per fatto lesivo o letale collegato causalmente al mancato, tempestivo intervento di soccorso.

¹⁶ Cass. pen. 1.2.2000 n. 1170.

¹⁷ Circ. CONI 4.7.2017.